



LO HA AFFERMATO UNA RECENTE SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

## Guai seri in vista per gli studenti che occupano la scuola Confermata condanna per interruzione di pubblico servizio

DI GIUSEPPE MANTICA

**I**l reato di interruzione di pubblico servizio incombe sugli alunni che occupano la scuola anche per breve tempo.

Di questo avviso è la quarta sezione penale della Corte di Cassazione che ha confermato la condanna di uno studente per aver bloccato le porte dell'edificio rendendo impossibile l'accesso all'istituto ed il regolare svolgimento delle prime due ore di lezione.

La sentenza assunta il giorno 16.10.2015, è stata pubblicata il 23 febbraio scorso con il n. 7084/16, ed ha confermato le decisioni dei primi giudici.

### Il fatto

La condanna è stata estesa anche al reato di violenza privata avendo il ragazzo, che in realtà era spalleggiato da altri compagni non identificati, o quanto meno non denunciati, impedito l'ingresso del personale scolastico e ad altri studenti, a meno che non avessero aderito all'azione di protesta.

I fatti risalgono all'epoca della riforma Gelmini che aveva introdotto una serie di tagli alla scuola ed esasperati animi di docenti e discenti: nella sola città di Mestre, luogo dell'accaduto, le scuole occupate erano state undici.

### Non è invasione di edificio

Sul tema dell'occupazione, fenomeno invero più frequente nel secolo scorso, la giurisprudenza ha dissolto un dubbio, da tempo presente, sul reato di invasione di

edificio, negandone la configurazione con la sentenza della Cassazione n. 1044/2000, perché tale norma ha lo scopo di punire l'arbitraria invasione di edifici, con il fine di impossessarsene e trarne profitto, e non qualsiasi occupazione illegittima.

L'edificio scolastico, pur appartenendo allo stato, non costituisce una realtà estranea agli studenti, che sono soggetti attivi della comunità scolastica e senza che sia rigidamente limitato il diritto di accesso nelle sole ore in cui è prevista l'attività scolastica in senso stretto; in altre parole, gli alunni che occupano la scuola di propria appartenenza, non invadono un bene altrui.

Molto più tollerata è, ad esempio, un'altra forma di contesta-

zione quale l'autogestione se programmata e comunicata alla dirigenza.

### Interruzione di pubblico servizio

I giudici di piazza Cavour confermano adesso l'orientamento di ravvedere nell'occupazione della scuola, ancorché per poche ore, l'interruzione di pubblico servizio, prevista e punita dall'art. 340 del codice penale.

Sono casi nei quali è resa inesigibile una prestazione dello Stato e viene, di fatto, impedito agli utenti non manifestanti di svolgere le consuete attività di studio, comportando ciò un'ingiustificata compressione dei loro diritti.

Testualmente la Corte rimarca che l'occupazione dell'edificio rappresenta un duplice rispetto all'impedimento o al disturbo del normale svolgimento delle elezioni, e che lo studente ed i suoi compagni erano ben in grado di comprendere il carattere antisociale del loro comportamento, proprio nel momento in cui lo ponevano in atto.

### Rilievi costituzionali

Nella sentenza, infine, emergono due interessanti rilievi di ordine costituzionale: la portata del diritto di associazione di cui all'art. 18 ed il diritto di sciopero dell'art. 40.

La difesa aveva sostenuto la

prevalenza del diritto di associazione libera per fini che non siano vietati, ed in questo caso la protesta contro la riforma della scuola è difatti argomento lecito. In tal senso avrebbe operato la scriminante (una sorta di causa di giustificazione) per gli studenti che credevano di esercitare un diritto; tuttavia i giudici non hanno così condiviso nella considerazione che cessa di essere legittimo qualsiasi atteggiamento che travalica nella consapevolezza della lesione di altri interessi costituzionalmente garantiti, quale quello dell'istruzione e della scuola aperta a tutti (art. 34 nei rapporti etico-sociali).

Significativo è poi il cenno allo sciopero, invero posto in sentenza tra virgolette, emblematiche di accezione inappropriata. Tale diritto, osserva la sentenza, è, comunque, riconducibile con difficoltà tra le situazioni soggettive ravvisate in capo ad uno studente: infatti, la Costituzione lo istituisce nel titolo dedicato ai rapporti economici, tra le norme dedicate ai lavoratori; alcuna norma, peraltro, lo assegna agli studenti i cui «scioperi» generalmente vanno meglio definiti come manifestazioni, o astensioni di protesta.

— Riproduzione riservata —